

42

Ordinanza municipale sui requisiti igienici per la locazione di camere

Il Municipio di Bellinzona,

in applicazione degli art. 107 LOC e 24 RALOC, a tutela della pubblica salute e dell'igiene

ordina:

Art. 1

Nel Comune di Bellinzona la locazione di camere da letto singole è subordinata ai requisiti igienici di cui alla presente ordinanza.

Art. 2

In camere con superficie interna fino a mq. 10 potranno alloggiare, al massimo, 2 persone adulte. Per ogni adulto in più occorre una maggior superficie di mq. 3,5.

Quando una camera presenta una superficie di oltre mq. 24, la sua locazione a più di 6 persone è subordinata a speciale autorizzazione del Municipio. Il Municipio potrà sempre ricorrere al preavviso del medico delegato prima di concedere l'autorizzazione di locazione.

Art. 3

È vietato cucinare nei locali adibiti a camera da letto.

È ammesso l'uso di bollitori per caffè.

Art. 4

Ogni locatore deve mettere a disposizione dei propri inquilini, per ogni stabile, un vano adibito a WC, provvisto di acqua corrente e di adeguate installazioni igieniche per la pulizia personale. Quando il numero degli alloggiati supera le 10 unità è richiesto un secondo WC con gli stessi requisiti igienici.

Art. 5

Compete al Municipio la facoltà di controllare in ogni tempo l'ossequio di questa ordinanza da parte degli obbligati.

Art. 6

Ai contravventori della presente ordinanza il Municipio applicherà multe fino a fr. 2'000.—.

Compete in ogni caso al Municipio la facoltà di ordinare l'immediato sgombero dei locali abusivamente occupati, come pure di decretarne l'inabitabilità.

Art. 7

Per quanto non esplicitamente previsto da questa ordinanza fanno stato la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato nonché il Regolamento edilizio comunale.

Art. 8

La presente ordinanza, trascorso il periodo di esposizione, entra immediatamente in vigore.

* * *

Adottata dal Municipio con ris. mun. no. 875 del 4 ottobre 1994

Publicata all'Albo comunale dal 7 al 21 ottobre 1994

In vigore dal 22 ottobre 1994